

D.P. n. 534/4AB

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali";

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali prot. n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale sono state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell'atto di dimissioni da parte dei consiglieri degli enti locali;

VISTA la nota prot. n. 3628, acquisita dal Dipartimento delle Autonomie Locali al prot. n. 4779 del 29 marzo 2021, con la quale il Segretario comunale di **Calatabiano (CT)** ha comunicato le avvenute dimissioni dalla carica della metà dei consiglieri comunali, 6 (sei) su 12 (dodici) assegnati all'Ente;

CONSIDERATO, pertanto, che le dimissioni predette hanno determinato la riduzione della composizione del Consiglio comunale in misura tale da non consentire il raggiungimento del numero legale minimo per la funzionalità dell'Organo, con la conseguenza di doverne dichiarare la decadenza, così come peraltro confermato dal C.G.A. con parere n. 128 del 24.2.1998;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, si deve prendere atto della decadenza del Consiglio comunale di **Calatabiano (CT)** e contestualmente provvedere, a norma dell'art. 11, comma 4, della predetta l.r. n. 35/1997, alla nomina del Commissario straordinario, in sostituzione dell'Organo decaduto, fino alla naturale scadenza dell'Organo ordinario;

RITENUTO altresì, che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di due incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 del Decreto Presidenziale n. 6 del 29 ottobre 1955, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e ss.mm.ii;

VISTA la nota prot.n. 34745 /GAB del 08/04/2021 di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione siciliana, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;
PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte.

DECRETA

Art. 1) Per i motivi in premessa specificati, di prendere atto dell'avvenuta decadenza del Consiglio comunale di **Calatabiano (CT)** .

Art. 2) Nominare Il Sig./dott. CARLO PIZZARO,
qualifica DIRIGENTE REGIONALE IN DISCARICA, Commissario Straordinario presso il Comune di **Calatabiano (CT)**, in sostituzione del Consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'Organo ordinario.

Art. 3) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione siciliana, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06 novembre 2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18 dicembre 2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art. 4) Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, li 09 APR. 2021

L'Assessore
ZAMBUTO



Il Presidente
MUSUMECI

